SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 646)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DE MATTEIS e LEPRE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 APRILE 1977

Interpretazione autentica delle leggi 24 maggio 1970, n. 336 e 9 ottobre 1971, n. 824, nei confronti degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari

ONOREVOLI SENATORI. — I benefici per i combattenti, di cui alle note leggi 24 maggio 1970, n. 336, e 9 ottobre 1971, n. 824, sono stati applicati dalle varie Amministrazioni dello Stato a tutti i loro dipendenti, con esclusione, purtroppo, dei soli ufficiali giudiziari e aiutanti, che pure sono « dipendenti » dell'Amministrazione di grazia e giustizia.

Per la verità, l'anzidetto Ministero ebbe a predisporre i decreti concessivi dei benefici a favore degli ufficiali giudiziari che presentarono le istanze, ma la Corte dei conti, in sede di controllo, negò il visto e la registrazione e, all'insistenza da parte dell'Amministrazione, mantenne l'atteggiamento negativo con deliberazione della sezione di controllo.

Tale atteggiamento fu motivato, soprattutto inizialmente, dalla interpretazione di alcune dichiarazioni fatte in sede parlamentare e dalla presentazione alla Camera dei deputati di un ordine del giorno, accettato dal Governo.

Poichè l'interpretazione non appare esatta, e l'atteggiamento della Corte dei conti contrasta con la volontà del Parlamento, che ha inteso attribuire il beneficio a tutti i « dipendenti dello Stato » (fra i quali sono da considerare innegabilmente le due categorie escluse), si prospetta l'urgente necessità di una legge di interpretazione autentica.

A tal fine va anche osservato che:

1) la Corte dei conti non doveva ricorrere ai lavori parlamentari per l'interpretazione di una norma chiarissima, quale è quella dell'articolo 1 della legge n. 336 del 1970 che stabilisce come destinatari i « dipendenti dello Stato », fra i quali sono da annoverare gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti, come è appresso meglio chiarito.

La norma, infatti, doveva essere interpretata letteralmente secondo l'articolo 12 delle pre-leggi.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

Se, quindi, nell'applicare la legge non si poteva ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole, secondo la connessione di esse (articolo 12 citato), bastava tenere presente la precisa dizione di « dipendente » (contenuta nella norma dell'articolo 1 della legge n. 336) per giungere alla conclusione che gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti dovessero essere compresi nell'ampia espressione grammaticale usata dal legislatore. In proposito, va anche ricordato — oltre al preciso dettato dell'articolo 12 delle pre-leggi, che discende da princìpi costituzionali — che la Suprema Corte di cassazione — con una consolidatissima giurisprudenza — ha sempre insegnato che « deve escludersi », ai fini interpretativi, il ricorso ai lavori preparatori, quando la portata della norma è resa manifesta dalla sua formulazione;

2) il punto da chiarire è quello se gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti sono « dipendenti civili di ruolo dello Stato », come si esprime l'articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336. Tale legge, che ha l'evidente scopo di estendere i benefici a tutte le categorie impiegatizie, ha adottato il termine di « dipendenti » che è più lato e più ampio di quello di « impiegati ».

Gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti, oltre ad essere, indubbiamente, « dipendenti dello Stato », hanno ormai raggiunto la equiparazione agli « impiegati dello Stato » a tutti gli effetti (come appresso sarà indicato): ad essi non potevano essere, quindi, negati i benefici della legge n. 336 del 1970;

3) da un attento esame delle disposizioni contenute nell'ordinamento delle due categorie, non solo appare evidente che esse sono da inquadrare nella vasta schiera dei « dipendenti dello Stato », ma appare anche chiaro che, attraverso le varie modifiche ed integrazioni arrecate all'ordinamento approvato con la legge 18 ottobre 1951, n. 1128, le due categorie hanno assunto anche la natura giuridica di « impiegati dello Stato ».

Non vi è dubbio, infatti, che la norma programmatica di cui all'articolo 2 della richiamata legge, ripetuta nel decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, « gli ufficiali giudiziari e, per l'articolo 162, anche gli aiutanti, sia rimasta palesemente superata in quanto l'equiparazione è stata ormai attuata in pieno nella materia dello stato giuridico ed esiste una parificazione (sia pure sussidiariamente, cioè in caso di inadeguata percezione di proventi) nel trattamento economico.

Vi è poi che il vigente ordinamento, approvato con il menzionato decreto n. 1229 del 15 dicembre 1959, disciplina l'ingresso in carriera (mediante concorso per esame) con norme (articoli da 3 a 20) che sono analoghe a quelle fissate per gli impiegati di concetto nello statuto degli impiegati civili dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3) e disciplina l'assunzione in servizio, i casi di incompatibilità, le assegnazioni di sede, i trasferimenti, le applicazioni e le supplenze, nonchè i congedi, le aspettative, lo stato matricolare, il fascicolo personale, e il rapporto informativo con norme (articoli da 21 a 58) analoghe a quelle dettate nello statuto degli impiegati; prevede le stesse sanzioni e lo stesso procedimento disciplinare, nonchè le medesime disposizioni per la cessazione e riammissione in servizio, nonchè gli organici (articoli da 39 a 102), previsti dallo statuto; si intende che, come avviene per tutto il personale dello Stato, sussistono delle particolarità nella disciplina degli ufficiali giudiziari ed aiutanti, rispetto a quella generale dettata nello statuto.

Lo stesso vigente ordinamento, ai fini del trattamento economico, inquadra gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti in qualifiche che sono esattamente e rispettivamente quelle previste dallo statuto per gli impiegati della carriera di concetto e della carriera esecutiva; prevede la stessa progressione economica fino alla qualifica di segretario capo (ex grado VI) per gli ufficiali giudiziari e fino a quella di coadiutore capo (ex grado VIII) per gli aiutanti (articoli 148 e 169).

Tale trattamento economico è denominato « trattamento integrativo » (o sussidiario), a carico del bilancio dello Stato in quanto esso è attribuito nel caso che con i proventi, che sono autorizzati ad esigere sugli atti che compiono, non si raggiunga l'ammontare dello stipendio fissato per gli impiegati dello

Stato e per le singole qualifiche (articoli 122, 148, 167 e 169). Ma vi è di più: gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti hanno diritto, altresì, a percepire (come gli impiegati dello Stato), le quote di aggiunta di famiglia e l'assegno personale di sede, nonchè l'indennità di trasferimento e di missione a carico del bilancio dello Stato (articoli 152, 30, 32 e 120 dell'ordinamento).

In definitiva lo stato giuridico degli ufficiali giudiziari ed aiutanti è ormai analogo allo statuto degli impiegati dello Stato, così come eguale è anche il trattamento economico, con la sola particolarità che il trattamento fondamentale può non gravare sull'erario.

Concludendo, gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti quali « impiegati dello Stato » (o quanto meno quali dipendenti dello Stato) hanno pieno diritto di vedere applicati i benefici combattentistici stabiliti dalla legge n. 336 del 1970;

4) peraltro, il diritto all'applicazione dei predetti benefici è anche esplicitamente sancito nell'ordinamento degli ufficiali giudiziari ed aiutanti: l'ultimo comma dell'articolo 148 così stabilisce: « il diritto di abbreviazione e riconoscimento anticipato dell'anzianità di servizio concesso, secondo le norme vigenti in materia, agli impiegati dello Stato, è attribuito agli ufficiali giudiziari che siano stati combattenti, agli effetti del trattamento economico di cui al primo comma, con decreto ministeriale, su proposta del Presidente della Corte di appello, sentito il pubblico ministero.

Infine vi è da rilevare che il massimo organo giurisdizionale amministrativo, cioè il Consiglio di Stato, con decisione n. 119 della 4ª Sezione, pronunziata in data 15 febbraio 1977 nella causa promossa dall'ufficiale giudiziario a riposo Oricchio Celestino contro il Ministero di grazia e giustizia ha annullato il provvedimento di quest'ultimo, che negava i benefici di cui alla più volte richiamata legge 24 maggio 1970, n. 336, e alla legge 9 ottobre 1971, n. 824.

Considerava, infatti, il predetto Consiglio di Stato, più o meno quanto innanzi riferito e concludeva « tutti tali elementi ed altri esplicitamente indicati da singole norme del menzionato decreto legislativo, che non trascura di stabilire ogni istituto rilevante per lo stato giuridico degli ufficiali giudiziari sul parametro di analoghi od identici istituti relativi al rapporto di impiego con lo Stato, pur tenendo conto delle peculiarità ad essi proprie per ragioni storiche e funzionali impeditive di una completa assimilazione, consentono di definire il rapporto degli ufficiali giudiziari con lo Stato come una forma particolare di rapporto di impiego, da cui deriva per essi la qualifica di impiegati dello Stato ».

È evidente, quindi, che anche al fine di evitare che si continui ad interpretare erroneamente la legge n. 336 da parte del competente Ministero, in dipendenza del diniego da parte della Corte dei conti del visto di controllo e di registrazione, si debba provvedere ad una norma di interpretazione autentica della legge stessa. A tanto provvede l'articolo unico che si sottopone al vaglio degli onorevoli senatori e che dispone anche la fissazione di un termine perentorio, a pena di decadenza, per la richiesta di attribuzione dei relativi benefici, per i quali non dovrebbe esserci bisogno di stanziamento di ulteriori fondi, dovendosi ritenere che la spesa fu prevista e compresa nelle leggi 24 maggio 1970, n. 336, e 9 ottobre 1971, n. 824.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Le disposizioni delle leggi 24 maggio 1970, n. 336, e 9 ottobre 1971, n. 824, sono applicabili agli ufficiali giudiziari e aiutanti ufficiali giudiziari.

Gli interessati, a pena di decadenza, debbono chiedere l'attribuzione dei relativi benefici entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.